Penale Sent. Sez. 1 Num. 16713 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA
Data Udienza: 22/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA
nei confronti di:

[redacted]

avverso la sentenza n. 537/2012 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di ROMA, del 14/12/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L. M. FLAMINI
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensore Avv.to M. BERNETTI che eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto la inammissibilità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Roma, in data 14.12.2012, dichiarava, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., non luogo a procedere nei confronti di [redacted] sottocapo prima classe della marina militare in servizio presso il centro remiero di Sabaudia, in relazione al reato di furto militare aggravato e continuato, per insussistenza del fatto.

In particolare al predetto era stato contestato, nella sua qualità, di essersi impossessato per trarne profitto di carteggio di ufficio sottraendolo all'ufficio di segreteria, in epoca anteriore e prossima al 5.8.2011.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte militare di appello, denunciando la violazione di legge.

Rileva che anche alla luce della disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, la decisione deve essere annullata, atteso che l'imputato ha provveduto personalmente a fare fotocopia degli atti contenuti nel suo fascicolo personale dei quali è stato trovato in possesso e per fare ciò è entrato in possesso momentaneo di tale fascicolo. Assume, quindi, che non essendo emerso in alcun modo che la fotocopiatura dei documenti sia stata effettuata all'interno dell'ufficio di segreteria, deve presumersi che tanto sia avvenuto in luogo diverso, senza la presenza di alcuno. Quindi, il militare si era impossessato del fascicolo, trattenendolo nella sua esclusiva disponibilità, per il tempo necessario per recarsi all'esterno degli uffici per provvedere alla fotocopiatura.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, doveva ritenersi configurabile la fattispecie del furto d'uso prevista e punita dall'art. 233 c.p.m.p. ed in tal modo il giudice doveva qualificare il fatto contestato al [redacted]

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve premettersi che, da quanto si rileva in atti, deve escludersi la intempestività del ricorso del Procuratore generale dedotta dal difensore del [redacted] atteso che il gravame è stato proposto nei termini con raccomandata del 25.1.2013, benchè erroneamente inviata al Giudice per le indagini preliminari di Napoli che ha poi trasmesso al Giudice per le indagini preliminari di Roma per competenza.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il Giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'esame del testimone, in conformità con quanto richiesto dalle parti, ha ritenuto accertato che il militare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aveva fotocopiato senza autorizzazione i documenti contenuti nel suo fascicolo personale che era stato oralmente autorizzato a consultare, ma che i documenti non risultavano sottratti presso l'ufficio, né usciti dalla disponibilità dell'amministrazione militare; pertanto, ha affermato che il momentaneo possesso degli stessi al fine di fotocopiarli non può configurare il reato contestato.

Invero, i rilievi del Procuratore ricorrente si sostanziano in censure di merito, volte ad una diversa lettura delle circostanze accertate nel processo, senza indicare quali siano gli elementi di prova della avvenuta sottrazione dei documenti e del fatto che l'imputato avrebbe fotocopiato i documenti fuori dall'ufficio in cui era custodito il fascicolo, portandoli all'esterno della struttura militare, tanto da affermare che se ne fosse impossessato sottraendolo all'amministrazione. Non potendo, invero, desumersi tale assunto dalla circostanza che non è emerso che la fotocopiatura dei documenti fosse stata effettuata all'interno dell'ufficio di segreteria, atteso che la prova della responsabilità dell'imputato deve essere fornita dal pubblico ministero e non può essere fondata su presunzioni o su circostanze che possono trovare spiegazioni logiche alternative.

E' appena il caso di rilevare, inoltre, che la fattispecie del furto d'uso presuppone comunque la sottrazione e si caratterizza esclusivamente per la restituzione del bene sottratto. Nella specie, per quanto affermato nella sentenza impugnata, il militare, pur non essendo stato autorizzato a fotocopiare gli atti, era stato autorizzato verbalmente a consultare il fascicolo, quindi all'uso dello stesso, circostanza non contraddetta dal ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, 22 gennaio 2014.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale